



L'Assessore all'Ecologia, Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento
Ciclo Integrato delle Acque - Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Prot. n. 4211/SP
16.07.2012

Ai Prefetti delle Province di AV, BN, CE, NA, SA

Ai Presidenti delle Province di AV, BN, CE, NA, SA

Ai Sindaci dei Comuni della regione Campania

Ai Commissari liquidatori dei Consorzi di Bacino per la gestione dei rifiuti

e, p.c. Al Presidente della Giunta Regionale della Campania

al Capo di Gabinetto della Giunta Regionale

OGGETTO: Gestione dei servizi di raccolta e spazzamento alla luce della proroga del regime transitorio ex legge 26/2010 disposta dall'art. 13, comma 5 del D.-L. 29/12/2011 n. 216.

Pervengono agli scriventi dalle Prefetture e dalle Province in indirizzo notizie allarmanti relative a proteste dei lavoratori dei Consorzi di bacino in liquidazione per la gestione dei rifiuti.

In merito a tali manifestazioni si ritiene utile rammentare che la costituzione dei Consorzi fu prevista dalla Legge Regionale (L.R.) 10/02/1993, n. 10, successivamente confermata dalla Legge 5 luglio 2007 n. 87 di conversione del decreto legge n. 61 del 11 maggio 2007, in particolare dall'art 4 comma 1 (Consorzi di Bacino), con il quale si prevedeva testualmente che "i Comuni della Regione Campania sono **obbligati** ad avvalersi, **in via esclusiva**, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge della regione Campania 10/02/1993, n. 10, che utilizzano i lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999".

La principale funzione dei Consorzi riguardava l'espletamento dei servizi di raccolta differenziata e il trasporto dei rifiuti, della gestione delle piattaforme per i Comuni consorziati e di tutte le attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza dalla normativa vigente.

Prima dell'instaurarsi della gestione straordinaria, la suddetta L.R. n. 10/1993 aveva suddiviso il territorio regionale in 18 Consorzi di Bacino all'interno dei quali avrebbe dovuto essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti prodotti.

La L.R. 28/03/2007, n. 4 e s.m.i. all'articolo 32 bis prevede che: "alla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessano di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi." ed all'articolo 33 (Personale dipendente dei disciolti consorzi di bacino) che "al personale utilizzato ai servizi per la gestione dei rifiuti si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1996, n.608, al decreto legislativo n.152/06, alla legge 27 gennaio 2006, n. 21 e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2007, n. 3564."



L'Assessore all'Ecologia, Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento
Ciclo Integrato delle Acque - Programmazione e Gestione dei Rifiuti

La normativa dettata dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania...", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, all'art. 11 (Regioni, province, società provinciali e consorzi), recependo e presupponendo le previsioni della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 e s.m.i., ha – come noto - sancito:


- 1) l'immediato subentro delle amministrazioni provinciali anche per il tramite delle società da loro partecipate nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti;
- 2) una fase transitoria, al comma 2-ter, nella quale "fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai Comuni".

Al successivo art. 12 (Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani), comma 1, ha sancito che: "Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, è autorizzata la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32-bis della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i Presidenti delle province della regione Campania, con i poteri di cui all'articolo 11, comma 1, nominano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione."

Tale disciplina, secondo l'interpretazione accolta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 69/2011, statuisce "l'immediato trasferimento delle funzioni e dei rapporti alle Province ed alle Società da loro partecipate, autorizzando la protrazione della gestione consortile per le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, e, quanto a quelle di smaltimento o recupero, esclusivamente per la raccolta differenziata; e comunque, limita la possibile protrazione della gestione consortile solo fino al 31 dicembre 2010".

Ma le gestioni pregresse poste in essere dagli organi degli ex Consorzi sono state caratterizzate da una forte tensione finanziaria dovuta al mancato pagamento da parte dei Comuni (peraltro soci costituenti dei Consorzi stessi) delle quote di servizio, dai contratti di servizio stipulati, in alcuni casi, sottocosto e dal forte indebitamento dell'ex gestione commissariale nei confronti degli ex Consorzi.

I Consorzi di Bacino, alla data del loro scioglimento, presentavano situazioni di dissesto economico determinato da un flusso di entrate inferiore al flusso di spese fisse nella loro destinazione (personale, mezzi, fornitori e prestatori di servizi) con inevitabili ripercussioni nella gestione del personale e nella qualità del servizio di raccolta reso.



L'Assessore all'Ecologia, Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento

Ciclo Integrato delle Acque - Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Il termine della fase transitoria, già prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 1-bis del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 recante: «Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.» convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 (nonché ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2. del decreto- legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10), è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 dall'art. 13, comma 5 del decreto legge 29/12/2011 n. 216 recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.

Tale ulteriore proroga ha comportato una ulteriore protrazione della fase transitoria, nella quale il quadro normativo di riferimento in materia ancora prevede che le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuino ad essere gestite dai Comuni **secondo le attuali modalità e forme procedurali, che prevedono la prosecuzione dell'attività da parte dei Consorzi di Bacino ex L.R. 10/1993 attraverso i commissari liquidatori, la cui missione è quella di operare una gestione funzionale al subentro da parte delle Province nelle attribuzioni di legge.**

Detta proroga, nel prolungare una situazione di instabilità e confusione, ha determinato il seguente deleterio scenario, erarialmente censurabile (come già chiarito dagli scriventi con propria nota n. 46/SP del 02/01 c.a. – Allegato 1):

1. i Consorzi in liquidazione, afflitti da difficoltà finanziarie, dovute alle lamentate morosità dei Comuni consorziati, non sono più in grado di assicurare servizi efficienti, ma non procedono alla definitiva liquidazione principalmente a causa della mancata ricollocazione del personale dipendente;
2. i Comuni, nonostante gli ammonimenti, anche formali, dell'Assessorato all'Ambiente, lamentando ed adducendo a motivazione le inefficienze dei consorzi, svolgono in economia o – più frequentemente - affidano a soggetti terzi, il servizio di raccolta e spazzamento, con impiego di personale diverso da quello dipendente dai Consorzi, che – contrariamente ai principi stabiliti dai CCNL – viene posto in mobilità/CIG, generando un intricato contenzioso e annose vertenze sindacali.

È questa la motivazione sostanziale delle tensioni sociali in premessa.

In merito a tutto quanto sopra rappresentato, si ribadisce che, nelle more di un riassetto della normativa regionale ormai prossimo, resta fermo l'obbligo dei Comuni di servirsi dei Consorzi di Bacino in liquidazione e del relativo personale, anche al fine di evitare duplicazioni di costi erarialmente sanzionabili.

Il Coordinatore dell'A.G.C.
Programmazione e gestione rifiuti
Dott. R. Santacroce

Raimondo Santacroce

L'Assessore

Prof. G. Romano

Giuseppe Romano